



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124

*Intesa ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.*

Repertorio atti n. *511 CSR* del 6 aprile 2017

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 6 aprile 2017:

**VISTO** l'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dell'entrata in vigore della medesima legge;

**VISTA** in particolare la lettera r) del comma 1 dell'articolo 17 della predetta legge n. 124 del 2015 con cui sono indicati i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega in parola quali: la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, il riconoscimento del merito e della premialità, la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, gli adempimenti in materia di programmazione, del coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, la previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

**VISTO**, altresì, il comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale ha disposto che le deleghe previste nel medesimo articolo 17 sono esercitate secondo la procedura di cui all'articolo 16, comma 4, della medesima legge, il quale ha stabilito che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Unificata;

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s), e t) della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede il parere in sede di Conferenza Unificata anziché l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

**VISTA** la nota DAGL n. 2711 del 28 febbraio 2017, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di questa Conferenza;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTA** la nota del 17 marzo 2017 con la quale detto provvedimento è stato diramato alle Regioni ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa nei termini cui al documento (All.A) che è stato consegnato;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

**SANCISCE L'INTESA**

ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, trasmesso con nota DAGL n. 2711 del 28 febbraio 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Antonio Nacdeo



Il Presidente  
Gianclaudio Bressa

AP



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/31/SR02/C1

*riento a caso di  
cedere  
6 eff 4 2017  
Cotelli*



**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI  
INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009,  
N.150, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA R), DELLA  
LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124**

***Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rendere l'intesa sul provvedimento, intende evidenziare e sottoporre al Governo i seguenti emendamenti:

**Articolo 2**

Al comma 2 lettera a) sostituire la riformulazione proposta dal Governo con *“tenendo conto anche dei dati a pre-consuntivo (ove disponibili) relativi al conseguimento degli obiettivi dell'anno precedente.”*

Eliminare al comma 5 la previsione di nullità.

**Articolo 5**

Eliminare la parola *“vincolante”* al **primo comma**.

**Al comma 2 bis** eliminare l'inciso *“e adottato in coerenza con gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica”* – in alternativa replicare ogni volta che si richiamano gli indirizzi di FP l'intesa con le Regioni (intesa forte).

**Articolo 6**

**Al comma 1 bis** inserire l'inciso *“Per le amministrazioni statali”*.

**Articolo 8**

**Al comma 1 lettera a)** eliminare l'inciso *“secondo gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica”* – in alternativa replicare ogni volta che si richiamano gli indirizzi di FP l'intesa con le Regioni (intesa forte).

**Al comma 1 lett. c)** sostituire la parola *“validata”* con *“verificata”*.

### Articolo 9

Al comma 1 lettera a) eliminare il riferimento alle funzioni di promozione indirizzo e coordinamento di funzione pubblica. Non si rinviene la coerenza giuridica con la legge delega.

### Articolo 11

Al comma 2 ter limitare la competenza di Funzione Pubblica per l'individuazione dei casi in cui istituire OIV unico tra più pubbliche amministrazioni alle sole amministrazioni statali.

Attualmente già in molte Regioni, in particolare per gli enti del SSN sono stati istituiti con leggi regionali OIV unici.

### Articolo 12

Al comma 2 sostituire la parola ulteriori con "*restanti di cui al presente Titolo*".

### Articolo 13

Al comma 5 sostituire la parola "validazione" con "*verifica*".

Roma, 6 aprile 2017

